

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELL'INRiM ALLE IMPRESE SPIN-OFF

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

1. L'INRiM ha tra le proprie missioni quella di valorizzare, diffondere e trasferire conoscenze e risultati della ricerca allo scopo di favorire lo sviluppo del Paese nelle sue varie componenti, sotto il profilo produttivo e sociale.
2. Tra gli strumenti finalizzati all'utilizzazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, l'INRiM promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese spin-off della ricerca, come di seguito definite.
3. L'INRiM riconosce le opportunità e il valore che scaturiscono dalla collaborazione con realtà economiche, imprenditoriali e istituzionali, anche in ambito internazionale. A tal fine, e con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici e industriali esteri che assumano il ruolo di investitori di rischio, gli spin-off hanno la facoltà di istituire all'estero sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.
4. Non sono ammissibili proposte di spin-off che abbiano per scopo la produzione e il perfezionamento di armi da guerra ovvero qualunque altro scopo ritenuto, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in conflitto con le attività, l'etica, gli scopi istituzionali e l'etica dell'INRiM.
5. Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i presupposti, le modalità e le procedure per l'avvio di imprese spin-off dell'INRiM.

Articolo 2. Definizione di impresa spin-off

1. Per impresa spin-off ai sensi del presente Regolamento si intende una società creata ad iniziativa dei soggetti di cui al successivo articolo 3, costituita con la finalità prevalente di valorizzare il know-how e le tecnologie, tutelate e non, e i risultati della ricerca condotta dall'INRiM.
L'attività dell'impresa spin-off deve essere finalizzata all'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca conseguiti presso l'INRiM, ovvero alla produzione di beni e servizi innovativi e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati nell'ambito di attività di ricerca, o utilizzando risorse, dell'INRiM.
2. La partecipazione di INRiM alla società è consentita solo nel caso in cui lo spin off sia costituito in forma di società di capitali.
3. Le imprese spin-off possono essere:
 - a. imprese spin-off partecipate: le società nelle quali l'INRiM detiene una quota del capitale sociale;
 - b. imprese spin-off non partecipate: le società nelle quali l'INRiM non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale.

Articolo 3. Soggetti proponenti – Forme di partecipazione

1. Possono essere soggetti proponenti di imprese spin-off dell'INRiM e, a tal fine, proporre la costituzione:
 - a. il personale di ricerca dipendente dell'INRiM, a tempo indeterminato o determinato;
 - b. i titolari di assegni di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 o di contratti di ricerca ex art. 14 co.6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, conv. In L. 29 giugno 2022, n. 79;
 - c. il personale dipendente tecnico-amministrativo dell'INRiM, a tempo indeterminato o determinato, quando risulti che l'apporto di conoscenze alle attività dell'impresa spin-off sia indispensabile per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 1.
2. L'attività svolta dal personale dipendente di INRiM in favore della società spin-off si connota come incarico extraistituzionale, disciplinato dalla normativa in materia e dai regolamenti o disciplinari interni dell'INRiM e deve essere previamente autorizzata. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a tre anni.
3. I soggetti proponenti autorizzati devono apportare all'impresa spin-off il proprio impegno lavorativo nel rispetto di quanto di seguito previsto e conferire, se sussistenti, i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui siano titolari secondo la normativa vigente. Possono altresì partecipare al capitale dell'impresa in qualità di soci, impegnandosi a non cedere la propria partecipazione o a non revocare il proprio impegno o conferimento per il periodo per cui è concessa l'autorizzazione.
4. Nel pieno rispetto degli obblighi istituzionali, i soggetti proponenti svolgono attività in favore dell'impresa spin-off, purché di natura non subordinata e, per il personale dipendente dall'INRiM autorizzato, al di fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
5. I soggetti proponenti che assumano all'interno dell'impresa l'incarico di Presidente, componente del Consiglio di amministrazione con deleghe, Amministratore delegato ovvero esercitino un controllo, anche indiretto, della maggioranza del capitale sociale, oppure che stipulino con l'impresa un contratto di lavoro subordinato, hanno l'obbligo di comunicare tali circostanze, così come ogni successiva loro modificazione, al Direttore generale dell'INRiM.
6. I soggetti proponenti, se dipendenti dell'INRiM e al di fuori del caso previsto dal precedente comma 4, sono tenuti al rispetto al rispetto dei seguenti limiti in materia di impegno temporale e delle regole connesse:
 - Minore o uguale al 30 % dell'orario lavorativo.
Per i primi 30 mesi dall'assunzione dell'incarico o dalla stipulazione del contratto di cui al precedente comma 5, il soggetto proponente potrà dedicare all'impresa spin-off un impegno non superiore al 30% dell'orario lavorativo, mantenendo tutti gli obblighi e doveri rispetto all'istituto. Per lo stesso periodo sarà tenuto a versare all'Istituto un contributo pari al 15% degli utili derivanti dalle attività dello spin-off.
Alla fine del suddetto periodo, il soggetto proponente dovrà produrre una relazione dettagliata delle attività scientifiche svolte e dello stato economico, finanziario e patrimoniale dello spin-off. Dovrà altresì indicare se e, in caso positivo, in quale percentuale del rapporto di lavoro in tempo parziale, pari o superiore al 30%, vorrà continuare l'attività

legata allo spin-off.

- Superiore al 30 % dell'orario lavorativo.

Decorsi 30 mesi dalla stipulazione del contratto, sono revocati tutti gli incarichi, anche scientifici, assunti presso l'Istituto. Il soggetto proponente dovrà optare per la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con impegno inferiore al settanta per cento dell'orario di lavoro.

I titolari di assegni o contratti di ricerca mantengono in essere il relativo rapporto fino alla scadenza naturale dell'assegno o contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del "Disciplinare dell'INRiM per il conferimento degli assegni di ricerca" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2014.

7. I soggetti proponenti autorizzati sono tenuti a comunicare all'INRiM, al termine di ciascun anno, i dividendi, i compensi, i rimborsi spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo percepiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il rinnovo dell'autorizzazione a partecipare all'impresa spin-off, di cui al comma 2, deve essere richiesto all'INRiM entro i tre mesi e non prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione.
9. Il personale INRiM autorizzato ai sensi del comma 2 può in ogni momento chiedere di essere reinserito nella condizione originaria. In tal caso, o in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, l'INRiM non è responsabile di eventuali obblighi assunti dal personale verso terzi.

Articolo 4 – Soggetti partecipanti

1. Oltre ai Soggetti proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale:
 - a) persone fisiche esterne all'INRiM, che non abbiano commesso reati o gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
 - b) persone giuridiche pubbliche o persone giuridiche private che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità, e che non si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'INRiM.

Art. 5 – Partecipazione di INRiM

1. L'INRiM, a sua discrezione, valuta l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle imprese spin-off costituite in forma di società di capitali direttamente o indirettamente, tramite uno o più soggetti individuati dall'INRiM per la gestione delle partecipazioni, con una quota, determinata dal Consiglio di amministrazione, che può altresì fissare eventuali condizioni di uscita. Di norma la partecipazione di INRiM non potrà eccedere il 25 % del capitale sociale. La partecipazione può derivare, in tutto o in parte, da conferimenti di beni in natura.
2. La partecipazione dell'INRiM, sia diretta che indiretta, ha una durata che non può essere superiore a 5 anni dalla data di costituzione, prorogabili dal Consiglio di amministrazione qualora ne verifichi l'opportunità, nei limiti stabiliti dalla legge. È fatta salva la possibilità che la partecipazione, al

termine del periodo predetto, se ritenuta strategica da parte del Consiglio di amministrazione dell'INRiM, sentiti il Direttore generale, il Technology Transfer Officer, il Direttore Scientifico e il Consiglio Scientifico, permanga in capo all'Istituto nel rispetto della disciplina sulle imprese partecipate.

3. La partecipazione di INRiM è subordinata al rispetto delle seguenti regole e principi:
- a) fino al permanere della partecipazione diretta o indiretta da parte di INRiM, l'eventuale trasferimento di quote/azioni è subordinato al gradimento di INRiM o del soggetto dallo stesso designato per detenere le partecipazioni;
 - b) fino al permanere della partecipazione diretta o indiretta da parte di INRiM l'impresa spin-off è amministrata da un Consiglio di amministrazione di cui almeno un componente è designato da INRiM ovvero dal soggetto giuridico dalla stessa identificato per detenere le partecipazioni nelle società;
 - c) tutti i soci accettano la sottoscrizione di patti parasociali di durata quinquennale, modificabili all'unanimità dai contraenti;
 - d) nei patti parasociali sono altresì previsti i seguenti principi:
 - i) nel caso in cui uno o più soci cedano una partecipazione nell'impresa spin-off cumulativamente superiore al 50% ad un medesimo soggetto, l'INRiM potrà esercitare il diritto di cedere tutta o parte della propria quota al medesimo prezzo e condizioni offerte agli altri soci;
 - ii) nel caso in cui uno o più soci intendano acquisire tutte o parte delle quote detenute dall'INRiM e/o nel caso di accensione di campagne di *crowdfunding versus equity*, l'INRiM potrà cedere le proprie quote o parte di esse ad un valore non inferiore a quello derivante dal patrimonio netto della società al momento della cessione;
 - iii) in ogni caso, all'INRiM è riconosciuta una opzione di vendita della propria partecipazione agli altri soci, in proporzione delle quote di ciascuno, trascorsi 5 anni dalla costituzione dell'impresa spin-off o previa giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'INRiM. In questi casi i Soci diversi dall'INRiM hanno l'obbligo di acquistare le quote dell'INRiM al maggior valore tra quello corrispondente al conferimento iniziale e quello derivante dalla valorizzazione del patrimonio netto della società alla data di cessione ovvero, in presenza di offerte da parte di terzi, qualora maggiore dei precedenti, al valore riconosciuto dall'offerta di terzi;
 - iv) INRiM, in caso di previsione del Collegio sindacale, ha la facoltà di individuare almeno un Sindaco effettivo;
 - v) i soci non possono esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale.
 - e) l'INRiM ha diritto di recesso, a sua esclusiva discrezione, qualora vengano introdotte modifiche statutarie che alterino le condizioni di autorizzazione alla partecipazione;
 - f) l'INRiM non può essere chiamato a fornire garanzie, reali o personali, a favore dell'impresa spin-off partecipata.

Articolo 6. Proposta di creazione di impresa spin-off.

1. I proponenti formulano apposita domanda di autorizzazione alla costituzione di un'impresa spin-off e a svolgere attività a favore della stessa impresa. La richiesta è indirizzata al Technology Transfer Officer dell'INRiM.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi minimi essenziali:
 - a) dati e tipologia di rapporto dei Proponenti nei confronti di INRiM;
 - b) dati dei Partecipanti, se presenti;
 - c) modalità di partecipazione di ogni singolo Proponente e Partecipante;
 - d) denominazione dell'impresa e descrizione sintetica delle attività da svolgere;
 - e) composizione della compagine societaria e tipologia di spin-off, partecipato o meno dall'INRiM, e, nel caso, quota di partecipazione richiesta;
 - f) indicazione delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'INRiM che l'impresa spin-off intende utilizzare;
 - g) eventuale intenzione di utilizzo del logo INRiM.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. il business plan dell'impresa spin-off, che deve identificare e dettagliare, in maniera chiara e puntuale:
 - l'esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e il legame con le attività di ricerca;
 - la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell'impresa;
 - la capacità gestionale e imprenditoriale del team imprenditoriale;
 - la potenzialità del mercato di riferimento;
 - le modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, di proprietà intellettuale);
 - la definizione dei rapporti con l'INRiM, anche in termini di future collaborazioni.Il business plan deve, inoltre, indicare le modalità di sfruttamento, da parte dello spin-off, dei beni immateriali dell'INRiM e/o di valorizzazione delle attività di ricerca;
 - b. la dichiarazione che l'impresa spin-off è costituenda o costituita da meno di tre anni dalla data della domanda;
 - c. il parere motivato del Direttore della Struttura di appartenenza (Direzione o Divisione) del soggetto proponente.
 - d. qualora il soggetto proponente sia titolare di un assegno di ricerca o di un contratto di ricerca, il parere motivato del responsabile competente circa la compatibilità delle attività previste con quelle dell'assegno o del contratto;
 - e. nel caso in cui le attività si svolgano presso una sede diversa dall'INRiM, deve essere allegato altresì il parere del responsabile di tale sede in merito all'iniziativa proposta e alla compatibilità delle attività da svolgersi presso la struttura interessata;
 - f. una dichiarazione, resa da ciascun Proponente, in merito alle modalità di partecipazione all'impresa spin-off e l'impegno a chiedere ad INRiM le preventive autorizzazioni;
 - g. una dichiarazione, resa da ciascun Proponente e da ciascun Partecipante all'impresa spin-off, in merito all'impegno a non recare pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'INRiM, e al

- rispetto degli obblighi di correttezza e di riservatezza nei confronti dell'INRiM;
- h. una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'INRiM, con l'impegno di comunicare in ogni momento eventuali nuove situazioni che potrebbero configurare il concretizzarsi di tale ipotesi.

Articolo 7 – Valutazione della proposta

1. Il Technology Transfer Officer dell'INRiM, con il supporto della Unità Organizzativa preposta, valuta:
 - a. che le finalità dello spin-off siano coerenti con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca dell'INRiM;
 - b. la qualità e la sostenibilità del business plan, in particolare sotto il profilo:
 - i. delle qualità scientifiche e le potenzialità tecnologiche dell'idea imprenditoriale;
 - ii. delle prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - iii. della composizione del gruppo proponente e delle partnership esterne;
 - c. che l'attività erogata dall'impresa spin-off non possa essere normalmente fornita mediante ordinarie prestazioni di consulenza e/o di ricerca commissionata all'INRiM;
 - d. che i risultati della ricerca che l'impresa spin-off si propone di valorizzare provengano, in misura significativa, dall'INRiM;
 - e. la congruenza della quota di partecipazione dell'INRiM al capitale sociale, se richiesta, e del sostegno richiesto all'Ente;
 - f. che non sussistano situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei Proponenti rispetto all'INRiM, così come degli eventuali Partecipanti;
 - g. ogni altro aspetto ritenuto utile ai fini della migliore valutazione del progetto.
2. Ai fini della valutazione di cui sopra, il Technology Transfer Officer tiene conto dei pareri di cui all'art. 6 comma 3 lett. c) e d), nonché sente, se del caso, i/le Responsabili dei servizi di carattere generale e degli spazi dell'INRiM in cui lo spin-off intende operare;
3. Il Technology Transfer Officer esprime la propria valutazione, motivata, in merito alla proposta di costituzione dell'impresa spin-off, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, e la trasmette al Consiglio Scientifico.
4. Il Technology Transfer Officer ha la facoltà di avvalersi di professionalità, interne o esterne, di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di interesse. L'individuazione delle professionalità esterne avviene nel rispetto della normativa in materia.

Articolo 8 – Autorizzazione alla costituzione dell'impresa spin-off

1. La costituzione dell'impresa spin off è autorizzata dal Consiglio di amministrazione, acquisiti:
 - a. la valutazione del Technology Transfer Officer, di cui all'art. 7;
 - b. i pareri, non vincolanti, del Direttore Scientifico e del Consiglio Scientifico, per quanto di competenza, relativi alla coerenza con le attività di ricerca e i programmi scientifici dell'INRiM;
 - c. il parere, non vincolante, del Direttore generale;
 - d. il testo della convenzione mediante la quale la costituenda impresa spin-off e l'INRiM

- intendono regolare i rapporti relativi a:
- i. l'utilizzo da parte dell'impresa spin-off delle risorse logistiche e strumentali dell'INRiM;
 - ii. l'utilizzo del logo INRiM;
 - iii. i termini generali dell'accesso dell'impresa spin-off alla proprietà intellettuale e al know-how dell'INRiM;
 - e. nel caso di impresa spin-off partecipata, il testo dei patti parasociali tra l'INRiM e i Proponenti, mediante i quali vengano assicurate all'INRiM le prerogative di cui al presente Regolamento.
2. L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla costituzione dell'impresa spin off comprende anche l'autorizzazione alla stipulazione della convenzione e alla sottoscrizione dei patti parasociali, di cui al precedente comma, lett. d) ed e).
 3. In caso di autorizzazione, l'impresa è riconosciuta come "Società spin-off dell'INRiM".

Articolo 9 - Durata, monitoraggio e revoca dell'impresa spin-off

1. Lo status di "Società spin-off dell'INRiM" è riconosciuto senza vincoli di durata, fatte salve le verifiche operate tramite il monitoraggio di cui al comma successivo, e in relazione al fatto che l'impresa non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'INRiM.
2. Ai fini del monitoraggio, l'impresa spin-off invia annualmente, entro il mese di aprile di ciascun anno, al Technology Transfer Officer dell'INRiM il bilancio approvato dagli organi sociali e una relazione sull'attività svolta che contenga informazioni relative ad almeno i seguenti elementi:
 - a. la coerenza delle attività con il progetto imprenditoriale autorizzato;
 - b. il ruolo del personale impegnato nelle attività;
 - c. l'evoluzione della società in termini di crescita e di sostenibilità della stessa, nonché eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - d. i rapporti con l'INRiM, in termini di valorizzazione della ricerca e di competenze maturate, nonché di servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
3. È facoltà del Technology Transfer Officer avvalersi di un questionario appositamente elaborato al fine di integrare le informazioni fornite con la relazione di cui al comma precedente.
4. L'impresa spin-off è, in ogni caso, tenuta a fornire al Technology Transfer Officer dell'INRiM, dietro semplice richiesta scritta, ogni informazione e documento utile ai fini del monitoraggio.
5. L'eventuale revoca dello status di "Società spin-off dell'INRiM" è disposta, a seguito di istruttoria del Technology Transfer Officer, dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio Scientifico. Con la revoca, l'impresa perde la possibilità di fruire di servizi, spazi, agevolazioni e il diritto d'uso del logo dell'INRiM; l'impresa, altresì, non può più utilizzare la definizione di "Società spin-off dell'INRiM";

Articolo 10 - Uso dei segni distintivi dell'INRiM

1. L'uso del logo istituzionale dell'INRiM non è consentito alle imprese spin-off. Le società non

potranno pertanto far uso del marchio istituzionale dell'INRiM sia nella sua componente figurativa che denominativa nella comunicazione istituzionale così come nei propri segni distintivi.

2. L'INRiM, al fine di distinguere le proprie imprese spin-off, potrà adottare un apposito marchio figurativo il cui uso sia concesso, ove richiesto, alle società autorizzate.
3. Le imprese spin-off autorizzate potranno inserire nella comunicazione istituzionale la dicitura "Società spin-off dell'INRiM".

Articolo 11 – Uso degli spazi, dei servizi e delle risorse dell'INRiM

1. INRiM, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno, potrà prevedere servizi di pre-incubazione, supporto e incubazione a favore delle imprese spin-off, con l'obiettivo di sostenere, nei primi anni di vita, le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle imprese, attraverso agevolazioni fornite dallo stesso INRiM o da altri soggetti partner.
2. I rapporti tra le società Spin-off e INRiM e le sue strutture per la disciplina dei servizi e delle risorse offerti, così come degli spazi eventualmente messi a disposizione, sono regolati dalla convenzione di cui all'art. 8 co. 1 lett. d).
3. Le specifiche agevolazioni e le relative modalità di fruizione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.
4. I servizi erogati a favore delle imprese spin-off, così come la disponibilità degli spazi, non potranno eccedere, di norma, i 5 anni dalla data di costituzione dell'impresa.

Articolo 12. Disciplina della proprietà intellettuale

1. L'accesso dell'impresa spin-off alla proprietà intellettuale dell'INRiM è disciplinato dal presente articolo e dalle previsioni di cui alla convenzione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera d, che definisce anche gli accordi di natura economica.
2. I diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia che l'impresa spin-off intende sfruttare commercialmente possono essere concessi a titolo esclusivo all'impresa stessa, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.
3. La concessione di licenza in favore di impresa spin-off è di norma a titolo oneroso, salvo straordinarie e motivate esigenze che il Consiglio di amministrazione può valutare in sede di autorizzazione.
4. In caso INRiM decida di cedere la proprietà intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dell'impresa spin-off, è riconosciuto a quest'ultima un diritto di opzione sulla titolarità, da esercitarsi a un prezzo almeno pari alle spese di brevettazione fino a quel momento sostenute dall'Istituto medesimo.
5. La proprietà intellettuale sviluppata dall'impresa spin-off con proprie risorse, sia primaria sia derivata da proprietà intellettuale INRiM, è di titolarità esclusiva dell'impresa spin-off.
6. Alle imprese spin-off è fatto divieto, in via ordinaria, di concedere sub-licenze a terze parti dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza dall'INRiM. Tali sub-licenze sono

consentite soltanto qualora esse siano di mera produzione, quando l'impresa spin-off non disponga oggettivamente della necessaria capacità produttiva ovvero - per motivate esigenze che saranno valutate caso per caso su richiesta dell'impresa spin-off - previa autorizzazione scritta dell'INRiM.

Articolo 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente.
2. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione e pubblicato sul sito dell'INRiM, entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.